



Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia

A.C. 4224

Dossier n° 553 - Schede di lettura
28 marzo 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4224
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	4
Date:	
trasmissione alla Camera:	13 gennaio 2017
assegnazione:	20 gennaio 2017
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio
Oneri finanziari:	Sì

Contenuto dell'accordo

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia fatto a Zagabria il 5 luglio 2011 mira alla realizzazione, in conformità con rispettive legislazioni nazionali e con gli obblighi internazionali assunti, di uno strumento giuridico per regolamentare la collaborazione di polizia ai fini di una più efficace azione di contrasto al crimine transfrontaliero, in particolare quello connesso all'immigrazione illegale, alla tratta di esseri umani e al traffico illegale di sostanze stupefacenti.

L'Accordo, precisa l'Analisi di impatto della regolamentazione AIR che correda il disegno di legge AS 2027 (approvato dal Senato il 12 gennaio 2017), è stato definito in esito ad una fase negoziale avviatasi formalmente nel 2005 ma preceduta da contatti per lo sviluppo di iniziative congiunte di controllo delle frontiere risalenti al 2001. Nella relazione illustrativa si precisa che il testo dell'Accordo è stato redatto sulla base di un modello accolto dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, che è l'Autorità competente responsabile dell'attuazione dell'intesa per la parte italiana, mentre per la Croazia è il Ministero dell'interno- Direzione generale della polizia con le proprie unità organizzative interne e le unità locali di polizia (articolo 2 dell'Accordo).

Con riferimento al **contenuto**, l'Accordo si compone di **17 articoli** e di un **preambolo** nel quale vengono richiamate la Convenzione Onu contro la criminalità organizzata transnazionale (sottoscritta da entrambi i Paesi a Palermo il 12 dicembre 2000) e gli annessi Protocolli contro la tratta di persone (soprattutto donne e bambini) e la tratta di migranti, nonché l'Accordo italo-croato di collaborazione contro il traffico di sostanze stupefacenti e la criminalità organizzata firmato a Roma il 28 maggio 1993 (*non sottoposto a ratifica parlamentare e in vigore dal 4 maggio 1994*).

L'**articolo 1** precisa l'obiettivo dell'Accordo, che consiste nell'impegno a svolgere attività di cooperazione di polizia per prevenire e reprimere i crimini, in particolare quelli connessi all'immigrazione illegale, alla tratta di esseri umani e al traffico illecito di sostanze stupefacenti.

L'**articolo 2**, come accennato, individua le Autorità competenti responsabili dell'attuazione dell'intesa e l'**articolo 3** specifica gli ambiti di competenza.

Gli **articoli da 4 a 11** riguardano le modalità della cooperazione, che consiste nelle seguenti attività:

- **scambio di informazioni** relative a reati, persone, forme di criminalità nonché alle rispettive legislazioni nazionali in materia di attraversamento delle frontiere e requisiti di ingresso (**articolo 4**);
- **intensificazione delle comunicazioni e telecomunicazioni** tra le Parti, distacchi di esperti e visite di studio (**articolo 5**);
- **armonizzazione delle attività di cooperazione** anche attraverso la designazione di punti di contatto, l'effettuazione di analisi congiunte, lo svolgimento attività operative coordinate (**articolo 6**);
- **iniziative di istruzione e formazione professionale** quali, ad esempio, preparazione di esperti e visite di docenti (**articolo 7**);
- **forme organizzative speciali di cooperazione transfrontaliera**, quali lo scambio di funzionari di polizia (**articolo 8**), l'istituzione di gruppi di lavoro congiunti (**articolo 9**), l'invio di ufficiali di collegamento (**articolo 10**) e le attività operative coordinate, per la cui esecuzione sono stabiliti indirizzi regolamentari (**articolo 11**).

L'**articolo 12** disciplina la **protezione dei dati** personali scambiati nell'ambito della collaborazione, che dovrà avvenire nel rispetto delle rispettive legislazioni nazionali e delle convenzioni internazionali in materia.

L'**articolo 13** dispone in tema di **riservatezza dei dati** trasmessi.

L'**articolo 14** conferisce alle Autorità competenti all'applicazione dell'intesa la facoltà di stipulare **protocolli per l'attuazione delle attività operative coordinate** in mare e di tutte le altre forme di cooperazione indicate nell'Accordo.

Ai sensi dell'**articolo 15**, l'Accordo in esame non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da altri trattati internazionali vincolanti per le Parti.

L'**articolo 16** prevede che le eventuali controversie derivanti dall'applicazione dell'Accordo siano risolte dalle Autorità competenti e, quando questo non fosse possibile, attraverso i canali diplomatici.

Con l'**articolo 17**, infine, si stabilisce che l'Accordo, che entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche, avrà durata illimitata, salvo denuncia scritta con effetto a sei mesi.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-croato in materia di cooperazione transfrontaliera di polizia fatto a Zagabria il 5 luglio 2011, approvato dall'Assemblea del Senato il 12 gennaio 2017, si compone di **quattro articoli**: l'articolo 1 e l'articolo 2 contengono rispettivamente la clausola di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo in esame. L'**articolo 4** prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

L'**articolo 3** contiene la clausola di **copertura finanziaria** degli oneri previsti per l'attuazione dell'Accordo, valutati in **euro 117.879 annui a decorrere dall'anno 2017** per spese di missione (di cui agli articoli 5, 7, 8, 9 e 10 dell'Accordo) e in **euro 42.108 annui a decorrere dall'anno 2017** per le rimanenti spese; a tali oneri si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

L'articolo 3 in commento è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato a seguito del parere formulato dalla Commissione bilancio. Oltre all'aggiornamento della decorrenza degli oneri (che si riferivano al 2015), si è disposto anche l'adeguamento del testo della norma alle nuove disposizioni in materia di clausole di monitoraggio; i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 3 che recavano tali clausole sono stati abrogati, atteso che l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater* della legge di contabilità, a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge 163/2016, reca disposizioni che creano un **sistema generalizzato e permanente di verifica** dei possibili sforamenti rispetto agli oneri precedentemente quantificati rendendo, pertanto, non più necessaria la previsione di clausole di monitoraggio per ciascun singolo disegno di legge di ratifica.

Oltre che dalla già citata relazione illustrativa, il provvedimento è corredato di una **relazione tecnica** per la quantificazione degli oneri, nella quale vengono analiticamente illustrate le spese derivanti dall'attuazione dell'Accordo complessivamente ammontanti a **euro 159.987 a decorrere dal 2017**, di cui **euro 117.879 annui** costituiscono oneri valutati ed **euro 42.108 annui** hanno natura di oneri autorizzati.

Dall'Analisi tecnico-normativa si evince anche la necessità dell'esame parlamentare dell'Accordo, poiché esso rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 80 Cost., e segnatamente tra gli accordi che comportano

oneri finanziari.

Il provvedimento è accompagnato anche da un'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.